

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1956

(85^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari degli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori » (1582) (1) (Seguito della discussione e approvazione);
« Trasformazione in posti di ruolo ordinario o di ruolo transitorio ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio, istituiti col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 » (571) (D'iniziativa dei senatori Russo Salvatore e Cermignani) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE . . . Pag.	1107, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1119, 1120, 1122, 1123, 1124, 1127
DI ROCCO	1111
LAMBERTI, relatore	108, 1110, 1111, 1112, 1114, 1115, 1116, 1118, 1120, 1122, 1123, 1125
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE	1113
ROFFI	1113, 1119
RUSO Luigi	1112
RUSO Salvatore	1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115, 1118, 1119, 1124
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1110, 1111, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119, 1120, 1122, 1124

(1) Il titolo del disegno di legge risulta così modificato: « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori ».

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Barbaro, Canonica, Caristia, Ciasca, Di Rocco, Donini, Giardina, Giua, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggiore, Ponti, Pucci, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Cermignani è sostituito dal senatore Alberti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

DI ROCCO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari degli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori » (1582); e seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Russo Salvatore e Cermignani: « Trasformazione in posti di ruolo ordinario o di ruolo transitorio ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio, istituiti col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 » (571).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari degli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori »; e: « Trasformazione in posti di ruolo ordinario o di ruolo transitorio ordinario dei posti di ruolo spe-

ciale transitorio, istituiti col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 », d'iniziativa, quest'ultimo, dei senatori Russo Salvatore e Cermignani.

Nella precedente seduta, iniziata la discussione degli articoli sul testo governativo, furono approvati con emendamenti, come i colleghi ricordano, i primi due articoli del disegno di legge e il primo comma dell'articolo 3; il seguito della discussione fu quindi rinviato in vista delle numerose obiezioni sollevate, per consentire al relatore Lamberti una più matura risposta. Do pertanto la parola al senatore Lamberti.

LAMBERTI, *relatore*. Nella precedente seduta siamo giunti ad approvare il primo comma dell'articolo 3 nel testo da me proposto. Ci siamo poi arenati nella discussione del testo del secondo comma della stesso articolo di fronte ad un'osservazione del senatore Russo Salvatore e credo che abbiamo finito con l'annegare in un bicchier d'acqua.

È necessario richiamare alla mente la questione di fronte alla quali ci siamo trovati perplessi e, diciamo la verità, confusi.

L'emendamento da me proposto al secondo comma dell'articolo 3 è così formulato: « La partecipazione all'esame-colloquio è riservata ai professori di ruolo speciale transitorio che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova » — e su questo primo punto non è sorto alcun contrasto — « e risultino forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento relativo all'insegnamento al quale aspirano »; su questo secondo punto e precisamente sulle parole: « relativo all'insegnamento al quale aspirano » si è verificato il disorientamento cui accennavo.

Confesso che non avevo tenuto conto dei limiti che risultano così posti a questi passaggi dai ruoli speciali transitori ai ruoli ordinari. E qui è opportuno ch'io ricordi che questi passaggi sono di tre specie: esistono anzitutto posti di ruolo speciale transitorio a cui corrispondono cattedre di ruolo ordinario. Questo passaggio è semplice ed automatico: infatti l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede che i posti di ruolo speciale transitorio siano soppressi ed in loro luogo vengano crea-

ti altrettanti posti di ruolo ordinario. Per cui, in base al primo comma dell'articolo 6 *bis* da me proposto, è stabilito che i professori continueranno ad occupare le stesse cattedre coperte al momento del passaggio anzidetto; solo che, una volta superato il famoso esame-colloquio, essi saranno inquadrati nei ruoli ordinari con il godimento dei benefici giuridici ed economici derivanti da questo nuovo inquadramento.

Seconda specie di passaggio: quello dei professori i quali occupano posti che non trovano cattedre corrispondenti nei ruoli ordinari, ma che troverebbero una loro corrispondenza nei ruoli transitori ordinari (per le lingue straniere ed il disegno e nei tipi di scuole medie di cui è detto esplicitamente nell'emendamento aggiuntivo da me proposto all'articolo 1 ed approvato). Attraverso l'esame-colloquio è ammesso il passaggio dal posto di ruolo speciale transitorio al posto di ruolo transitorio ordinario suddetto.

Terza specie di passaggio: quello dei professori che occupano posti di ruolo transitorio ordinario, per i quali non esistono corrispondenti cattedre di ruolo organico. Quest'ultimo caso si suddivide in due specie: caso limite, per il quale non è possibile far niente, dei professori di stenografia, calligrafia, ecc., che non possono essere rimossi dal ruolo speciale transitorio perchè nel ruolo ordinario non esiste una corrispondente cattedra, nè identica, nè analoga. Accanto a questi professori ci sono coloro che insegnano discipline per le quali tra le cattedre di ruolo ordinario si può trovare un'analogia che è resa esplicita nella tabella annessa al presente disegno di legge. L'esempio tipico è quello che si riferisce agli insegnanti di lettere italiane delle classi di liceo scientifico e delle magistrali, i quali potranno passare da questa posizione di ruolo speciale transitorio alle cattedre di materie letterarie della scuola media inferiore, continuando ad insegnare le stesse discipline insegnate attualmente, cioè lettere italiane e latino.

Fuori di questi casi — per i quali è ammesso che i professori di ruolo speciale transitorio possano usufruire del beneficio di sostenere un semplice esame-colloquio per passare nel ruolo ordinario, come previsto dal presente di-

segno di legge — per passare nei ruoli ordinari i professori dovranno seguire la via normale dei concorsi.

Ed allora perchè ci si preoccupa se esigiamo, per partecipare a questo esame-colloquio, che i professori siano forniti del titolo di abilitazione relativo all'insegnamento al quale aspirano? Il caso che era stato sollevato nella precedente seduta come esempio tipico di situazione imbarazzante, mi pare non regga. Si diceva cioè: un professore abilitato all'insegnamento delle scienze naturali negli istituti medi può aver trovato collocamento nei ruoli speciali transitori non come insegnante di scienze naturali in un istituto medio, ma come insegnante di materie scientifiche in genere (matematica, ecc.), in una scuola d'avviamento. Questo professore, qualora aspirasse ad avvalersi dei benefici previsti da questo disegno di legge, per occupare quel posto a cui la sua preparazione, l'abilitazione di cui è in possesso lo rendono idoneo, cosa dovrebbe fare? Quale titolo dovremmo richiedergli? Non può aspirare al passaggio nel ruolo ordinario degli istituti medi, in quanto è professore di ruolo speciale transitorio di materie scientifiche nelle scuole di avviamento; non può avvalersi dell'abilitazione che ha per gli istituti medi per presentarsi all'esame-colloquio che lo farebbe passare in altre scuole medie. Egli potrà mediante l'esame-colloquio passare nei ruoli ordinari delle scuole d'avviamento.

Quindi il passaggio previsto per questo professore sarà soltanto quello dal posto di insegnante di ruolo speciale transitorio di materie scientifiche nelle scuole di avviamento a titolare di una cattedra ordinaria delle stesse materie scientifiche nelle scuole di avviamento.

Ci potrebbe essere anche questo caso: di un professore in possesso di un'abilitazione parziale, ma altamente qualificata, quale quella per i licei scientifici e che insegna materie scientifiche come professore dei ruoli speciali transitori in un istituto di avviamento. Potremmo accontentarci dell'abilitazione parziale per lasciarlo al posto che occupa ed ammetterlo a fare l'esame-colloquio per il passaggio in ruolo ordinario?

Vi confesso che, tutto sommato e dopo aver riflettuto, credo che non possiamo acconten-

tarci di questa abilitazione parziale, perchè in forza della legge istitutiva dei ruoli speciali transitori, tutti coloro che non fossero stati in possesso della totale abilitazione per il posto che furono chiamati ad occupare al momento dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori, erano obbligati a conseguire la piena abilitazione usufruendo delle prime due sessioni di esami d'abilitazione banditi dopo la loro assunzione nei ruoli speciali transitori stessi. Quindi questi professori in possesso dell'abilitazione parziale hanno l'obbligo di completare la loro abilitazione anche per rimanere nei ruoli speciali transitori; ed è strano che noi, viceversa, pensiamo oggi di esonerarli dal completamento della loro abilitazione per conferire loro un beneficio molto più grande, qual'è quello del passaggio dal ruolo speciale transitorio al ruolo ordinario.

Così stando le cose, mi pare che, nei limiti di questa interpretazione, noi possiamo accettare il testo ministeriale che io avevo ritenuto di conservare nel testo emendato del secondo comma dell'articolo 3.

RUSSO SALVATORE. Nonostante i chiarimenti forniti dal relatore, penso che la dizione del secondo comma dell'articolo 3: «... relativo all'insegnamento al quale aspirano» si presti ad equivoci. Torno perciò alla mia proposta, già avanzata la volta scorsa, della abilitazione parziale.

Io sostenni infatti che al secondo comma dell'articolo 3, si dovesse dire: «forniti del titolo di abilitazione, anche se parziale».

Il collega Lamberti ha ricordato la legge costitutiva dei ruoli speciali transitori, la quale poneva la condizione del conseguimento dell'abilitazione entro due sessioni di esami di abilitazione per la permanenza di questi insegnanti nei ruoli speciali transitori, dopo di che si sarebbe verificata la loro decadenza da tali ruoli. Ma la legge costitutiva non prevedeva quello che stiamo ora facendo e cioè il passaggio nel ruolo ordinario. L'insegnante in possesso del titolo superiore di abilitazione, ha più forti ragioni d'essere ammesso a questo esame-colloquio.

Ma vi è un altro punto del presente disegno di legge, al quale vorrei accennare sin d'ora:

gli insegnanti che per esempio hanno sei, sette anni di anzianità nei ruoli speciali transitori, si vedono attribuita un'anzianità di soli due anni di servizio.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Qui bisogna distinguere: questa limitazione opera ai fini della carriera e non della pensione.

RUSSO SALVATORE. Ma si tratta di insegnanti che hanno svolto in modo soddisfacente il periodo di prova.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Hanno provato cioè che non erano meritevoli di essere mandati via. Ma il diritto di rimanere nei ruoli speciali transitori lo acquistano soltanto dopo aver conseguito il titolo di abilitazione.

RUSSO SALVATORE. Coloro che hanno il titolo di abilitazione in filosofia e storia per i licei e che insegnano italiano, storia, geografia, nelle scuole d'avviamento, non saranno ammessi all'esame-colloquio, in quanto debbono prima conseguire l'abilitazione.

Poi nel quarto comma dell'articolo ora in discussione si dice che gli insegnanti che rientrano nelle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, possono con un'unica prova soddisfare alle prescrizioni di entrambe le leggi.

LAMBERTI, *relatore*. Confesso che ho anch'io delle perplessità su questo punto.

RUSSO SALVATORE. Tanto varrebbe ammetterli senz'altro a questo esame-colloquio.

LAMBERTI, *relatore*. Forse non è sbagliato questo ragionamento. È la riflessione su questo secondo comma che ha suscitato in me dei forti dubbi sull'opportunità del successivo comma quarto.

RUSSO SALVATORE. In conclusione, secondo quanto già ho proposto nella seduta precedente, io insisto nel mio emendamento al se-

condo comma dell'articolo 3, tendente ad aggiungere dopo le parole: « titolo di abilitazione », le altre: « anche se parziale ».

Questi insegnanti hanno un titolo di abilitazione superiore e non c'è ragione di non ammetterli a sostenere questo esame.

LAMBERTI, *relatore*. Ma è un esame ridotto.

RUSSO SALVATORE. È stata l'Amministrazione che non trovando posti per loro, li ha collocati in una scuola inferiore rispetto alla loro abilitazione. Insisto nell'emendamento anzidetto.

LAMBERTI, *relatore*. Poichè non vedo che siano stati portati nuovi elementi, resto nel mio punto di vista.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei far osservare che in questo caso accogliendo l'emendamento proposto dal senatore Russo Salvatore, noi introdurremmo un principio nuovo. Siamo arrivati, in sede di sistemazione eccezionale per gli idonei, a far valere il concetto d'idoneità parziale, ma la idoneità era raggiunta con un certo accorgimento in modo da poter consentire di vincere il concorso.

In questo caso invece andiamo oltre questo concetto, perchè arriviamo non più all'idoneità, ma all'abilitazione parziale.

Quindi verremmo a fare uno strappo ulteriore, molto grave, alla norma comune. D'altra parte quali sono i casi a cui si vorrebbe andare incontro con questa norma? Hanno una vera consistenza? Possiamo pensare che chi ha conseguito un'abilitazione per l'insegnamento, per esempio, della filosofia e della storia nelle scuole superiori possa trovarsi imbarazzato oggi di fronte alla prospettiva di conseguire l'abilitazione didattica come insegnante, a cui ha diritto se è di ruolo speciale transitorio, in una scuola d'avviamento o media inferiore? Evidentemente non vi sono persone di 60 anni che abbiano conseguito l'abilitazione per una scuola d'ordine superiore e siano poi rimaste ad insegnare, come insegnanti di ruolo

speciale transitorio nelle scuole d'avviamento. È assolutamente irrealistico questo caso. Si tratta certamente di giovani intelligenti i quali non hanno finora potuto avere la cattedra di ruolo perchè ci sono pochissimi posti; ma che non si preoccupano affatto di questo esame.

Ritengo che non sussistano casi reali che giustificano questa proposta, che verrebbe a costituire uno strappo grave alla norma generale per l'ammissione nei ruoli ordinari. Prego perciò il senatore Russo Salvatore di non insistere su questo suo emendamento.

RUSSO SALVATORE. Ritengo di dover insistere sul mio emendamento.

DI ROCCO. Esprimo parere favorevole alla tesi governativa e perciò voterò contro l'emendamento del senatore Russo Salvatore. In fondo questo disegno di legge si prefigge di migliorare le condizioni dei professori che occupano posti di ruolo speciale transitorio facendoli passare nei ruoli ordinari, miglioramento che si ripercuote anche sul trattamento economico dei professori stessi. Ciò costituisce un vantaggio notevole che viene ad esse concesso a tutti. Coloro i quali, pur avendo un'abilitazione per l'insegnamento di una materia nei licei o nelle magistrali, occupano invece un posto nelle scuole di avviamento, avranno ugualmente un beneficio: quello di conseguire la stabilità passando al posto di ruolo ordinario sia pure in una scuola media inferiore; e questo vantaggio viene concesso mediante un esame che non è di concorso normale, ma è ridotto ed ha un carattere di sanatoria. Di più il disegno di legge stabilisce che possono partecipare a questo concorso coloro che hanno compiuto favorevolmente il periodo di prova. Ora se un professore ha fatto il periodo di prova in una scuola di avviamento, è chiaro che per partecipare all'esame-colloquio deve avere l'abilitazione relativa all'insegnamento svolto e non invece un'abilitazione per una scuola di grado superiore. Ciò sarebbe in contraddizione con lo spirito del disegno di legge. Gli insegnanti di ruolo speciale transitorio che si trovano in queste condizioni, siano paghi di conseguire la stabilità col passaggio in ruolo ordinario. Se poi vogliono passare al liceo od

alle magistrali, facciano il concorso ordinario.

Per questi motivi voto contro l'emendamento del senatore Russo Salvatore ed approvo il testo governativo.

PRESIDENTE. Do ora nuovamente lettura del secondo comma dell'articolo 3 nel testo emendato proposto dal relatore Lamberti:

« La partecipazione all'esame-colloquio è riservata ai professori di ruolo speciale transitorio che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova e risultino forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento relativo all'insegnamento al quale aspirano ».

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si potrebbe fare una modifica formale e dire all'ultima riga: « all'insegnamento relativo alla cattedra » anzichè « all'insegnamento », per evitare la ripetizione, come è del resto nel testo governativo.

LAMBERTI, relatore. La parola « cattedra » è stata sostituita con « insegnamento » perchè il disegno di legge prevede non solo cattedre, ma anche insegnamenti, questi ultimi per i ruoli transitori ordinari ove non ci sono cattedre. Si potrebbe piuttosto sopprimere la prima volta la parola « insegnamento » e dire: « titolo di abilitazione relativo all'insegnamento », ecc.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per parti separate di questo secondo comma dell'articolo 3.

Metto ai voti la prima parte del comma fino alla parola « abilitazione ».

(È approvata).

Metto ora ai voti l'emendamento del senatore Russo Salvatore, tendente ad aggiungere cioè, dopo le parole « titolo di abilitazione », le altre « anche se parziale ».

(Non è approvato).

Metto ai voti l'ultima parte del comma nel testo proposto dal relatore con la modifica formale di cui egli stesso ha fatto testè cenno.

(È approvata).

LAMBERTI, *relatore*. A questo punto s'inserirebbe, come subordinata, la proposta formulata dal senatore Paolucci di Valmaggione nella precedente seduta, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal senatore Paolucci di Valmaggione tende ad inserire, dopo il secondo, il seguente comma: « Per i mutilati ed invalidi di guerra sarà sufficiente l'abilitazione parziale all'insegnamento che attualmente occupano ».

LAMBERTI, *relatore*. Questo concetto è stato ribadito da una lettera poc'anzi consegnatami da un collega dell'altro ramo del Parlamento. Ho riflettuto su questa proposta: sono piuttosto perplesso, anzi, diciamo la verità, scarsamente favorevole all'accoglimento di questa proposta per due ordini di motivi: uno occasionale e l'altro sostanziale. Il motivo occasionale, contingente, emerge dall'ordine del giorno della nostra odierna seduta. Siamo tra l'altro chiamati oggi a riesaminare un disegno di legge al quale abbiamo già dato la nostra approvazione: quello relativo al « Bando di concorso speciale per esame e per titoli a posti di direttore didattico in prova » (1647-B). E lo dobbiamo riesaminare perchè la Camera dei deputati non ha creduto di accedere ad uno degli emendamenti da noi introdotti al testo governativo, cioè all'emendamento che esonerava gli invalidi e mutilati di guerra dal possesso del titolo specifico per diventare direttori didattici, cioè del diploma di vigilanza scolastica o della laurea rilasciata da un istituto superiore.

Questo è un motivo occasionale, che però mi permette d'introdurre il motivo sostanziale. Ritengo che la Camera dei deputati in questo caso non abbia voluto prendere posizione contro agevolazioni, quali se ne sono sempre praticate, a favore di queste benemerite categorie d'invalidi, ma che abbia voluto, invece, che queste agevolazioni non incidano nello specifico

settore dell'accertamento dell'attitudine all'esercizio di determinate mansioni garantite in tal caso dal possesso del titolo specifico (diploma di vigilanza scolastica e nel caso del disegno di legge in esame la piena abilitazione), e che abbia perciò trasferito questi benefici su altri piani: per esempio ha inserito un emendamento nel quale si riduce il periodo di prova a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, senza peraltro rinunciare a richiedere il possesso del titolo professionale qual'è appunto il diploma di vigilanza scolastica o l'equivalente laurea.

RUSSO LUIGI. È un po' diverso questo caso.

LAMBERTI, *relatore*. Introducendo questo emendamento c'è il rischio che non sia accolto dall'altro ramo del Parlamento.

Penso che sarebbe forse più opportuno che noi concedessimo le agevolazioni che si possono concedere a queste benemerite categorie in un altro settore dove noi non rinunciamo minimamente alle necessarie garanzie nei confronti della capacità all'insegnamento; si potrebbero per esempio concedere loro agevolazioni nel settore dell'assegnazione della sede. Non dimentichiamo che questo disegno di legge riguarda tre categorie d'insegnanti: quelli dei ruoli speciali transitori i quali restano praticamente dove sono, perchè occupano posti a cui corrispondono cattedre di ruolo organico: i posti di ruoli speciali transitori vengono soppressi e si creano cattedre di ruolo organico; insegnanti che passano nei ruoli transitori ordinari: in questi ruoli transitori ordinari non ci sono posti, in quanto si tratta di elenchi d'insegnanti che restano dove sono; infine ci sono gli insegnanti di cui all'articolo 5 del presente disegno di legge, per i posti indicati nella tabella annessa, i quali dovranno lasciare il posto che occupano per andare ad occuparne un altro, perchè quello che occupano non ha un corrispondente posto in ruolo organico.

Perciò proporrei che in occasione di quei trasferimenti si stabilissero dei particolari benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per i quali indubbiamente la sede disagiata ha maggiore importanza di quanto non abbia per gli altri insegnanti. Si potrebbe concedere

a questa benemerita categoria il diritto di precedenza nella scelta della sede.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Confermo quanto ho detto nella precedente seduta presentando questo emendamento a favore dei mutilati ed invalidi di guerra. Mi ero reso partecipe del desiderio dei colleghi che proponevano di concedere il beneficio dell'ammissione all'esame con l'abilitazione parziale. Ci sono dei casi individuali di cui va tenuto conto. Ora metteremmo questa gente sul lastrico.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, il posto di ruolo speciale transitorio lo conservano. Si tratta di dare la possibilità agli insegnanti di ruolo speciale transitorio di passare nel ruolo ordinario, e di godere quindi del relativo beneficio e sviluppo di carriera.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Pensavo che, trattandosi di mutilati ed invalidi di guerra e di un numero esiguo d'insegnanti, si sarebbe potuto fare l'eccezione ammettendoli con l'abilitazione parziale. Prego il Presidente di mettere ai voti il mio emendamento.

RUSSO SALVATORE. Ero favorevole a consentire a tutti l'ammissione al concorso con l'abilitazione parziale: la Commissione non ha accolto la mia proposta. una volta respinto il principio sul piano generale, non possiamo accogliere questa eccezione. Dichiaro comunque di astenermi.

PRESIDENTE. C'è anche questa considerazione: qui si tratta non di assegnare un vantaggio, ma documentare o meno la propria preparazione.

ROFFI. Volevo fare una dichiarazione analoga a quella del senatore Russo Salvatore. Con l'emendamento Paolucci noi verremmo a dare ad una sola categoria, per quanto benemerita, un qualcosa che incide nella valutazione della capacità.

Se noi concedessimo questa agevolazione, susciteremmo un vespaio: l'aver negato questa possibilità di ammissione all'esame-colloquio

con l'abilitazione parziale a tutti, per una questione di principio, e concederla ai mutilati ed invalidi, può essere assai pericoloso.

Dichiaro perciò di astenermi dalla votazione, ma vorrei che la votazione non avesse luogo su questo emendamento, perchè il nostro voto contrario ci porrebbe in estremo imbarazzo nei confronti di questa benemerita categoria, per la quale siamo disposti a trovare altre forme di agevolazioni.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A proposito delle osservazioni fatte dai senatori Russo Salvatore e Roffi, vorrei ricordare che le varie facilitazioni previste da diverse leggi nei riguardi dei mutilati e dei combattenti si riferiscono tutte alla valutazione comparativa nelle graduatorie dei concorsi. In questa sede si danno dei titoli speciali a queste benemerite categorie. Voler concedere delle agevolazioni in merito al titolo richiesto per l'ammissione al concorso, cioè in questo caso l'abilitazione totale, sarebbe uno strappo che noi faremmo con scarse, direi nulle, possibilità di applicazione. Credo che nessun invalido insegnante dei ruoli speciali transitori non possa presentarsi all'esame per l'abilitazione didattica, salvo che non si tratti di casi di tale gravità, o negatività, per i quali è giusto provvedere con altre provvidenze ma non con delle facilitazioni. Qualunque ispettore chiamato ad esaminare un invalido, un mutilato di guerra, ex combattente, che occupa da 5-6 anni una cattedra terrà conto della sua situazione, salvo quei casi estremi per i quali si dovrebbe essere perplessi per altre ragioni.

Per queste considerazioni, per non costringere la Commissione a pronunciarsi in un senso che potrebbe invece assumere un significato spiacevole nei riguardi di questa benemerita categoria, prego il senatore Paolucci di Valmaggione di non insistere sul suo emendamento.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Sono dolente di non poter aderire a questa richiesta del rappresentante del Governo, in quanto ho un preciso mandato da parte della categoria dei mutilati ed invalidi di guerra. Con questo mio atteggiamento sono convinto di aver compiuto il mio dovere.

(PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Paolucci di Valmaggione di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Passiamo ora all'esame del terzo comma dell'articolo 3 nel testo emendato formulato dal relatore del quale do lettura:

« Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di ruolo speciale transitorio in possesso dell'idoneità relativa all'insegnamento a cui aspirano o che abbiano conseguito almeno 7 decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6 decimi per ognuna di esse, in un concorso a cattedre relativo all'insegnamento a cui aspirano ».

RUSSO SALVATORE. Mi è pervenuta una richiesta dai cosiddetti « trentanovisti ». Domando al relatore se non si potrebbe in questa sede prendere in esame la loro situazione.

LAMBERTI, *relatore*. La questione dei trentanovisti è di carattere generale ed è molto grave ed impegnativa. È ora in discussione un progetto di legge per il personale amministrativo trentanovista; e mi sembra che la questione non vada trattata qui separatamente per gli insegnanti dei ruoli speciali transitori. Non vorrei perciò entrare nella discussione di un argomento che dovrà essere impostato su un'altra piattaforma molto più vasta ed impegnativa.

Il provvedimento che discutiamo, del resto, si riferisce al passaggio nei ruoli ordinari dai ruoli speciali transitori, mentre la questione dei trentanovisti è un'altra: nel 1939 gli aventi statali che avevano il titolo speciale fascista di « squadrista » furono passati senz'altro in ruolo. Ora anche gli altri, che non avevano quel titolo, chiedono lo stesso beneficio. Si tratta di una cosa del tutto diversa ed assolutamente estranea allo spirito ed ai fini di questo disegno di legge.

La questione generale dei trentanovisti è all'esame della 1^a Commissione del Senato. Se dovesse essere accettata la richiesta, si estenderebbe a tutto il personale statale.

RUSSO SALVATORE. Non insisto su questa richiesta a favore dei trentanovisti, dopo i chiarimenti forniti dal relatore.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo fare delle riserve anche sul testo proposto dal relatore. È vero, infatti, che la Camera con l'approvazione della legge Segni ed il Senato nell'approvare recentemente la proposta del senatore Russo Salvatore, hanno accolto il principio che coloro che raggiungono almeno i 7 decimi nella prova d'esame abbiano diritto di essere collocati nei ruoli anche nel caso in cui non raggiungano la somma complessiva di 70 centesimi nella valutazione dei titoli ed esami. Ma questa analogia può valere soltanto fino ad un certo punto: costoro, dice il relatore, hanno sostenuto un esame che è una prova di concorso. Però rimane sempre una differenza tra coloro che hanno partecipato ad un concorso ed attraverso di esso, sia pure in seguito ai successivi allargamenti operati dalla legge Segni e dalla proposta Russo Salvatore, possono entrare in ruolo e gli altri di cui ora trattiamo, in quanto i primi hanno risposto a due condizioni: innanzi tutto quella di aver superato l'esame e poi quella di essere entrati in graduatoria in posizione tale da rientrare nei posti messi a concorso. Di queste due condizioni, evidentemente, questa seconda è molto pesante ed importante.

Qui, con questa proposta del senatore Lamberti, per gli insegnanti di ruolo speciale transitorio, veniamo ad eliminare del tutto la seconda condizione, quella cioè di entrare in posti messi a concorso, e facciamo diventare sufficiente il semplice punteggio. Diamo insomma, qualcosa di più di quanto si è dato agli altri con i due suddetti provvedimenti.

Pertanto io vorrei che non fosse approvato alla leggera questo allargamento che può apparire eccessivo.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione, per parti separate, del comma terzo dell'articolo 3. Metto in votazione la prima parte, fino cioè alle parole « relativa all'insegnamento a cui aspirano ».

(È approvata).

Metto ora in votazione la seconda parte sulla quale il Sottosegretario ha avanzato qualche riserva.

(È approvata).

Do ora lettura del quarto comma dell'articolo 3 nel testo proposto dal relatore:

« I professori di ruolo speciale transitorio che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, ed aspirino al passaggio nei ruoli ordinari ai sensi della presente legge, potranno, con una unica prova di esame, oltre l'ispezione soddisfare alle prescrizioni di entrambe le leggi, alle condizioni che saranno stabilite, in forza dell'articolo 6 della su citata legge 15 dicembre 1955, n. 1440 ».

LAMBERTI, *relatore*. Illustrerò i dubbi che ho avuto di fronte a questo testo da me proposto. La ragione per cui ho proposto questo emendamento è la seguente: coloro i quali aspirano al beneficio dell'abilitazione didattica oggi si troverebbero, di fronte a questa legge, a dover sostenere successivamente due prove d'esame: una per la conquista dell'abilitazione didattica e poi un'altra, per il passaggio dal ruolo transitorio al ruolo ordinario. Tutto questo potrebbe sembrare incongruente: e da ciò è nato il mio emendamento.

Noi oggi abbiamo respinto l'emendamento proposto dal senatore Russo Salvatore, che chiedeva l'ammissione all'esame-colloquio anche di coloro che siano in possesso dell'abilitazione parziale: il collegamento tra le due questioni mi si è venuto chiarendo soltanto a poco a poco ed in questo momento lo vedo assai marcato. Respingendo questo emendamento del senatore Russo Luigi, abbiamo stabilito che un professore, ad esempio, abilitato all'insegnamento di storia e geografia, che insegna italiano e geografia in una scuola di avviamento, nonostante sia abilitato all'insegnamento di storia per gli istituti superiori, deve conquistare l'abilitazione piena per il posto che occupa nella scuola d'avviamento per poter essere ammesso all'esame-colloquio e passare dai ruoli speciali transitori ai ruoli ordinari. Ma gli insegnanti a cui si riferisce la legge 15 dicembre 1955 n. 1440, non hanno l'abilitazione: sono

insegnanti ai quali è stato già fatto un trattamento di favore; essi anzichè dover sostenere un regolare esame per conseguire l'abilitazione, possono attraverso una prova essere dichiarati abilitati. Mi sembra che con questo emendamento li favoriremmo troppo.

RUSSO SALVATORE. Coloro che hanno la abilitazione parziale rientrerebbero anch'essi in questa categoria.

Con il doppio esame metteremmo per due o tre anni tutto il mondo della scuola in movimento: i professori dovranno spostarsi per andare a fare questi esami, una volta per l'abilitazione didattica ed una seconda volta per la immissione nei ruoli ordinari. Vorrei che si evitasse tutta questa duplicazione. Mi pare che con le dovute cautele si potrebbe fare un solo esame molto più serio. Mentre per l'abilitazione si deve sostenere l'esame sul programma di concorso, per l'immissione nei ruoli ordinari l'esame riguarderebbe il programma d'insegnamento nelle scuole. Con questa avvertenza, di tener conto cioè della diversità dei programmi, credo che potrebbe bastare un unico esame.

Richiamo l'attenzione della Commissione su un altro punto: non si sa quando si faranno questi esami d'abilitazione, il decreto per la approvazione del regolamento è pronto, ma dev'essere ancora sottoposto al Consiglio di Stato.

Se questa abilitazione didattica non si farà entro quest'anno scolastico, questi abilitandi col 30 giugno 1957 saranno licenziati.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrebbe provvedere per questi insegnanti.

RUSSO SALVATORE. Altrimenti saremmo costretti a provvedervi con una legge.

LAMBERTI, *relatore*. Abbiamo fatto una legge per gli incaricati; a maggior ragione si provvederà per questi insegnanti abilitandi: si provvederà in questo stesso disegno di legge con una disposizione finale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A confortare il relatore

nella sua indecisione di fronte a questo emendamento da lui proposto quale quarto comma dell'articolo 3, vorrei far presente che l'accoglimento di tale emendamento comporterebbe la seguente sperequazione: che si verrebbe a richiedere l'esame-colloquio per l'immissione nei ruoli ordinari a professori di ruolo speciale transitorio già abilitati e (di fatto) si verrebbe a dispensare dal colloquio chi non possiede l'abilitazione normale; agevoleremmo cioè chi è nelle condizioni meno valide. Quindi ha ragione il relatore a ripensare all'opportunità del suo emendamento. Questo non esclude che si possa trovare qualche forma di semplificazione: ad un certo punto le stesse Commissioni per l'abilitazione didattica potrebbero anche adempiere ad altra funzione e integrate debitamente, servire per l'esame-colloquio. In sede di attuazione pratica si potrà vedere.

Accetto, e mi pare sia giusta, la norma transitoria cui si è accennato in forza della quale coloro che oggi non sono in possesso dell'abilitazione, potranno sostenere l'esame-colloquio dopo che abbia avuto luogo l'espletamento degli esami per l'abilitazione didattica. È giusto che questo sia stabilito chiaramente dalla legge, in modo che nessun insegnante si senta minacciato.

LAMBERTI, *relatore*. Dichiaro di ritirare l'emendamento da me proposto quale quarto comma dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Do ora lettura del comma quinto, che diventa il quarto, dell'articolo 3, nel testo proposto dal relatore:

« Sono confermate le nomine nei ruoli speciali transitori disposte di intesa con il Governo militare alleato per le scuole di istruzione secondaria di Trieste, nei confronti di insegnanti vincitori dei rispettivi concorsi nazionali per titoli indetti ai sensi del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1127, e sono altresì riconosciuti validi ad ogni effetto i criteri di valutazione stabiliti ai fini dei predetti concorsi nazionali dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, numero 672, per le abilitazioni per esami e per le lauree e diplomi abilitanti ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 3 nel suo complesso.

(È approvato).

Art. 4.

Con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste nel precedente articolo sono conferite le cattedre di ruolo ordinario istituite nelle scuole d'istruzione artistica. Ai relativi concorsi, consistenti in un esame speciale, possono partecipare i professori di ruolo speciale transitorio che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra per la quale è stato bandito il concorso e superato l'apposito esame previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato, con modificazioni, con legge 24 dicembre 1951, n. 1634, nei casi in cui l'esame stesso è richiesto.

Ai fini della partecipazione all'anzidetto concorso i professori di ruolo speciale transitorio di materie letterarie e scientifiche devono essere forniti del titolo di studio richiesto, per quanto riguarda i conservatori di musica e le scuole d'arte, per le cattedre corrispondenti nelle scuole di istruzione media e di avviamento professionale, per quanto riguarda i licei artistici e gli istituti d'arte, per le cattedre corrispondenti negli istituti di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica.

LAMBERTI, *relatore*. Poichè, come già ho rilevato, questi non sono propriamente concorsi, proporrei di sostituire, nel primo comma dell'articolo 4 le parole: « Ai relativi concorsi, consistenti in un esame speciale » con le altre: « All'esame speciale ».

Di conseguenza, sempre nel primo comma, proporrei di sostituire alle parole: « alla cattedra per la quale è stato bandito il concorso » le altre: « alla cattedra cui aspirano ».

Nel secondo comma anzichè: « Ai fini della partecipazione all'anzidetto concorso », si dirà: « Ai fini della partecipazione all'anzidetto esame ».

Questo articolo propone di estendere gli stessi benefici, previsti dagli articoli precedenti, ai professori che insegnano in vari tipi

di scuole: licei artistici, conservatori, ecc. Anche per questi le modalità sono praticamente le stesse, salvo che invece di parlare di un esame-colloquio si parla di un esame speciale. E questa dizione sembra più opportuna in quanto vi sono certe discipline per le quali una prova pratica può essere più opportuna di una chiacchierata. Ecco la ragione per cui si parla di un esame speciale.

Questa formula consentirà al Ministero di dettare le norme precise naturalmente nello spirito dell'articolo 3.

Nella seconda parte dell'articolo, mentre per le materie tecniche non si pone la condizione di uno speciale titolo di studio, per le materie letterarie e scientifiche si pone la condizione del possesso del titolo di studio richiesto nelle parallele scuole di istruzione media e classica.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non ha niente da osservare.

PRESIDENTE. Metto ai voti gli emendamenti proposti dal relatore di cui egli stesso ha dato testè notizia.

(Sono approvati).

Pongo ora in votazione l'articolo 4 con le modificazioni testè introdotte.

(È approvato).

Art. 5.

I professori di ruolo speciale transitorio che occupano posti per i quali non è prevista, ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1, l'istituzione di cattedre di ruolo ordinario, possono partecipare ai concorsi di cui all'articolo 3 della presente legge relativi agli insegnamenti corrispondenti, in altri tipi di scuole, nei quali è previsto il passaggio, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'annessa tabella.

Il relatore propone di sostituire questo articolo con il seguente testo:

« I professori di ruolo speciale transitorio che occupano posti per i quali non è prevista, ai sensi del 2° comma del precedente articolo 1, l'istituzione di cattedre di ruolo ordinario o che

non possono essere iscritte nel ruolo transitorio ordinario, possono partecipare all'esame-colloquio di cui all'articolo 3 della presente legge per passare, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla annessa tabella, in cattedre di ruolo ordinario esistenti in altri tipi di scuola. Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori che si trovino nelle condizioni previste dal 3° comma dell'articolo 3 della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto, ai voti l'articolo nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Art. 6.

I professori di ruolo speciale transitorio che abbiano superato i concorsi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 sono collocati in ruolo a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione degli atti del concorso.

I professori di cui al precedente comma sono dispensati dalla prova e ai medesimi, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, viene attribuita un'anzianità di due anni di servizio.

Il relatore propone di sostituire l'intero articolo con il testo seguente:

« I professori di ruolo speciale transitorio che abbiano superato l'esame-colloquio, oppure lo esame speciale di cui all'articolo 4, sono collocati nel ruolo ordinario, oppure nel ruolo transitorio ordinario, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione dei risultati degli esami, e quelli che sono dispensati dagli esami, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

I professori di cui al precedente comma sono dispensati dal periodo di prova, e ai medesimi, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, viene attribuita un'anzianità di due anni di servizio.

La stessa anzianità di cui al precedente comma è attribuita, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, agli insegnanti di ruolo speciale transitorio vincitori dei concorsi ordinari banditi con decreto mi-

nisteriale 22 maggio 1953. Tale anzianità verrà concessa all'atto della nomina nel ruolo ordinario se non vi è stato cambiamento di cattedra; al termine del periodo di prova se vi è stato cambiamento di cattedra. Detti insegnanti conservano in ogni caso, a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti, l'eventuale eccedenza di stipendio di cui fruivano nel ruolo speciale transitorio ».

LAMBERTI, *relatore*. Il primo comma è pressappoco identico a quello proposto dal Governo. Solo che si fa l'ipotesi degli insegnanti dispensati dagli esami a norma dell'articolo 3 per i quali si stabilisce una data di decorrenza dal 1° ottobre successivo alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Delle contestazioni potranno invece sorgere sul secondo comma, che è quello relativo all'anzianità di servizio. A coloro che godono dei benefici di questa legge, viene attribuita una anzianità di due anni di servizio.

Indubbiamente, su tale questione esiste un fondamentale dissenso tra il disegno di legge governativo e quello proposto dai senatori Russo Salvatore e Cermignani. Io mi sono attenuto a questo concetto senza disconoscere tuttavia che vi possono essere valide ragioni per sostenere anche altri punti di vista. Un'anzianità di due anni di servizio è il minimo che si possa dare, perchè corrisponde ai due anni di prova dalla quale questi insegnanti sono dispensati, perchè il periodo di prova l'hanno già fatto nei ruoli speciali transitori, e di conseguenza entrano non più come straordinari, ma come ordinari. Converrà, oltre a questi due anni, riconoscere agli insegnanti che provengono dai ruoli speciali transitori altri anni di servizio? Io sono molto incerto, perchè non conosco qual'è lo stato della legislazione, del resto *in fieri*, che regola il computo dell'anzianità di quegli insegnanti che dal ruolo B passano per concorso al ruolo A, cioè di quegli insegnanti i quali, dopo aver finito il corso di lettere nella scuola media passano ad insegnare, in seguito ad altro concorso, latino e greco in un liceo.

Vi è una sentenza del Consiglio di Stato operante a favore solo di coloro che hanno il posto, la quale non costituisce, però, una norma di ordine generale.

Io sarei disposto, a parte le possibili difficoltà del Tesoro, a riconoscere a questi insegnanti un'anzianità più larga dei due anni di servizio, ma non sarei disposto in nessun caso ad un riconoscimento di anzianità così largo da divenire, direi, totale, dal momento cioè in cui sono entrati nei ruoli speciali transitori, perchè un'anzianità così totale finirebbe col determinare per i professori che beneficiano di questa legge una situazione di vantaggio rispetto a coloro che, dopo aver insegnato in una scuola media e sostenuto un concorso, passano ad insegnare in un liceo.

I due anni di anzianità mi sembra sia giusto concederli, ma non so se a questi due anni convenga aggiungere una anzianità supplementare. Anzitutto è necessario non determinare una situazione di privilegio, rispetto a quelli che successivamente, superando due concorsi, sono passati da un ruolo ordinario inferiore a un ruolo ordinario superiore. E poi non si deve arrivare con questa norma a sconvolgere in modo grave e radicale l'ordine di anzianità in cui si trovano costituiti coloro che, per aver superato i normali concorsi, oggi insegnano regolarmente.

Mi riservo di proporre qualche modifica sul terzo comma nel corso della discussione.

RUSSO SALVATORE. Dal disegno di legge d'iniziativa del Governo si vede chiaramente che il Ministero non ha avuto molta simpatia per questa categoria d'insegnanti. In un primo momento si è fatta una concessione molto larga, riconoscendo ai fini della carriera tutto il servizio come servizio di ruolo; cosicché con l'inquadramento essi vennero a trovarsi in condizioni migliori dei professori vincitori dei concorsi. Adesso, con l'applicazione della legge-delega, con un'interpretazione molto restrittiva, non si riconosce più il servizio prestato nei ruoli speciali transitori. Ma quando noi diamo una anzianità di due soli anni, quelli che hanno iniziato l'insegnamento nel 1951 non avranno interesse a fare questo esame per passare nel ruolo ordinario. Sicché, facciamo questa legge per lasciare i quattro quinti degli insegnanti nei ruoli transitori.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma hanno sempre interesse a passare nei ruoli ordinari.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare un precedente un po' remoto che risale all'approvazione della legge Gentile. Fino al 31 ottobre del 1924 fu riconosciuta tutta quanta l'anzianità delle scuole secondarie ai professori che vincevano il concorso universitario. Dopo quella data non venne riconosciuta più. Quindi i professori riusciti vincitori del concorso entro il 31 ottobre del 1924 ebbero il riconoscimento integrale degli anni di servizio nella scuola secondaria; viceversa gli altri immessi nei ruoli universitari dopo il 31 ottobre non ebbero riconosciuto neppure un giorno. Ma questo mancato riconoscimento non sconfortò nessuno a partecipare ai concorsi universitari.

Anche qui il fatto che non si riconosca un'anzianità oltre i due anni, credo non sia un motivo valido per non passare dai ruoli speciali transitori a quelli ordinari, specie se si tiene conto dello sviluppo della carriera.

RUSSO SALVATORE. I professori che dal ruolo B passano al ruolo A, adesso hanno riconosciuta per intero la carriera del ruolo B. In un primo momento, ci fu un ricorso al Consiglio di Stato ma, dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato, il Ministero ne ha fatto una norma valida per tutti.

Per concludere sono del parere che si dovrebbero riconoscere gli anni di servizio effettivo nel ruolo transitorio.

ROFFI. Vorrei anche io spezzare una lancia in favore di questa tesi, perchè, a parte le questioni generali, abbiamo dei precedenti e precisamente riguardo agli insegnanti elementari, che con la legge 9 agosto 1954, n. 658 furono immessi nei ruoli ordinari senza alcuna formalità, ed ebbero tutti riconosciuta l'anzianità maturata. Del resto questa legge si propone lo scopo che noi perseguiamo ormai da dieci anni, di sanare una situazione che, secondo me, si sarebbe dovuta sanare con un atto drastico e coraggioso, mettendo tutti in ruolo e poi cominciando a fare concorsi *ex-novo*. Questo non si è fatto e si è provveduto di volta in volta, categoria per categoria, gruppo per gruppo, disperdendo la nostra azione legislativa in una miriade di provvedimenti, tutti utili e necessari ma che lasciano da un

canto i provvedimenti generali di rinnovamento della scuola italiana.

Claro che, se si decidesse l'immissione nei ruoli per questi insegnanti, coloro che sono entrati in ruolo attraverso un concorso, potrebbero risentirsi, ma darebbero prova di un risentimento molto meschino: tanto più che si sa benissimo che il numero delle cattedre non era sufficiente; si presentavano migliaia di concorrenti e le cattedre erano poche. Del resto il fatto che una categoria erano poche. Del resto il fatto che una categoria possa beneficiare di alcuni vantaggi non deve suscitare il risentimento di chi non ne ha un danno. I professori di ruolo in questo caso non avrebbero nessun danno. Quindi dovrebbero essere generosi verso questi loro colleghi che hanno insegnato nella stessa scuola. Eviterebbero così che essi siano messi in una situazione di inferiorità cui, secondo me, è bene non siano sottoposti, anche per il precedente che ho richiamato dei maestri elementari.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Pregherei gli onorevoli senatori di non andare oltre il testo proposto dal relatore anche perchè vi sono ragioni di merito. Questi insegnanti iniziano adesso la loro carriera e se volevano potevano iniziarla prima affrontando il regolare concorso. Credo quindi che non si faccia niente di ingiusto facendo decorrere la loro carriera dal momento che la iniziano, anzi si da loro una facilitazione sia pure piccola e limitata con la retrodatazione del periodo di prova. Non è che così facendo si tolga qualcosa, se mai si offre qualcosa, sia pure in misura modesta. Mi troverei imbarazzato di fronte ad un eventuale emendamento perchè non so quali ne sarebbero le conseguenze finanziarie. Abbiamo dovuto fare per questo disegno di legge delle lunghe trattative con il Tesoro e a me risulta che tali trattative non prevedevano questa estensione.

Ho la sensazione che più in là non si possa andare per ragioni finanziarie. Vorrei quindi pregare la Commissione di non approvare questo emendamento.

ROFFI. Mentre gli altri argomenti sono opinabili, all'argomento finanziario nulla si può

opporre. La nostra proposta era mossa dalle migliori intenzioni di aiutare questi insegnanti, ma so benissimo, per esperienza, che è inutile tornare a discutere un parere già espresso dalla 5^a Commissione dopo due anni di discussione; praticamente si farebbe della demagogia insistendo in questa proposta. Pertanto rinunzio all'emendamento. Prendiamo intanto quello che c'è e studieremo poi la materia per vedere se sarà possibile fare un altro disegno di legge con l'assenso del Tesoro.

PRESIDENTE. Poichè nessun'altro domanda di parlare, metto ai voti i primi due commi dell'articolo 6 nel testo del relatore.

(Sono approvati).

LAMBERTI, relatore. Il comma 3° dell'articolo 6 è totalmente nuovo rispetto al testo governativo, ma mi sembra che poggi su una base molto logica ed umana. Si tratta di questo: ci sono molti professori dei ruoli speciali transitori presentatisi ai recenti concorsi che adesso vengono nominati o sono già stati nominati professori ordinari. Ora il testo governativo non prevedeva niente di speciale nei riguardi di questi professori. A me però sembra giusto che, se i loro colleghi dei ruoli speciali transitori, che non hanno sostenuto concorsi ordinari e che si avvarranno di questa legge, passeranno nei ruoli ordinari attraverso un semplice esame-colloquio ed avranno una anzianità di due anni, questa anzianità venga riconosciuta anche a coloro che si sono sottoposti all'onere molto più impegnativo di una prova di concorso. Questo è il significato dell'ultimo comma dell'articolo 6 che mi permetto di leggere: « La stessa anzianità di cui al precedente comma è attribuita, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera ai vincitori dei concorsi ordinari banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953. Tale anzianità verrà concessa all'atto della nomina nel ruolo ordinario se non c'è stato cambiamento di cattedra; al termine del periodo di prova se c'è stato cambiamento di cattedra. Detti insegnanti conservano in ogni caso a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti, l'eventuale eccedenza di stipendio di cui fruivano nel ruolo speciale transitorio ».

Questa disposizione naturalmente si riferisce anche ai precedenti, ma per i precedenti la cosa è automatica, perchè questi professori in forza di tale legge passano per così dire insensibilmente dal ruolo speciale transitorio a quello ordinario grazie ad un ponte che è stato per loro creato.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo accetta la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il terzo comma dell'articolo 6.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 6 nel testo del relatore.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 6 *bis* proposto dal relatore:

« I professori di ruolo speciale transitorio che passano alle cattedre di ruolo ordinario istituite ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della presente legge e quelli che vengono iscritti nei ruoli transitori ordinari continuano a prestare servizio nel posto che occupano come insegnanti di ruolo speciale transitorio. Potranno in seguito essere trasferiti in altri posti o in altre sedi secondo le norme vigenti per i ruoli ordinari e per i ruoli transitori ordinari.

« I professori di ruolo speciale transitorio, a cui si riferisce l'articolo 5 della presente legge, restano nel posto che occupano soltanto finchè non siano disponibili le cattedre di ruolo ordinario alle quali hanno ottenuto il passaggio; al fine del loro graduale collocamento in questo ultimo viene redatta una graduatoria di merito sulla base dell'esito dell'esame da loro sostenuto o di quello in conseguenza del quale sono stati dispensati dall'esame stesso ».

LAMBERTI, relatore. L'articolo 6 *bis* vuol rendere soltanto esplicito ciò che è implicito; è inteso cioè ad evitare un possibile terremoto che potrebbe nascere da una interpretazione estensiva delle norme. Sono costretto a richiamarmi ancora una volta alla distinzione che

ho già fatto. Tra le tre categorie di insegnanti ci sono quei professori i quali conservano praticamente lo stesso posto, perchè lasciano il posto nel ruolo speciale transitorio per andare ad occupare la cattedra nel ruolo ordinario che corrisponde esattamente all'insegnamento che essi fino allora hanno praticato, cattedra che in forza dell'articolo 1 viene istituita in luogo della loro cattedra che viene soppressa. È evidente che per questi professori non c'è alcuna ragione di pensare ad uno spostamento nè di sede nè di ruolo perchè in realtà è il posto che essi occupano che muta natura. Quel posto è soppresso e viene istituita la cattedra nel ruolo ordinario che corrisponde all'insegnamento che già esercitavano, salvo che, una volta diventati professori di ruolo ordinario, se lo vogliono, possono in un domani lasciare quel posto ed essere trasferiti altrove, avvalendosi delle norme generali vigenti per tutti i professori di ruolo ordinario. Questa mi sembra una cosa chiara, ma non mi sembra male dire esplicitamente, che, per ora, restano dove sono. Lo stesso si dica per i professori i quali ottengono l'iscrizione nei ruoli transitori ordinari; anche questi rimangono naturalmente dove sono. Che ragione c'è di trasferirli? Infatti per essi non esiste che un problema, fare le 18 ore di insegnamento che costituivano la loro attività nel ruolo speciale transitorio, quelle ore che legittimano la loro iscrizione nel ruolo transitorio ordinario.

Resta il terzo caso, quello previsto dall'articolo 5, il caso di professori i quali si avvalgano delle equivalenze stabilite dalla tabella che dobbiamo esaminare e che è allegata al disegno di legge, per ottenere mediante un esame-colloquio il passaggio dal ruolo speciale transitorio ad una cattedra dichiarata equivalente. Caso tipico è quello degli insegnanti di lettere nelle classi di collegamento che possono andare ad occupare una cattedra di lettere nelle scuole medie od eventualmente nelle scuole di avviamento se lo preferiscono. Ci sono poi altri casi. C'è il caso dei professori di matematica e fisica, per esempio, negli Istituti nautici, per i quali non c'è un organico. In quegli Istituti l'insegnamento si conferisce per incarico mentre questo insegnamento è previsto tra quelli per i quali sono stati istituiti dei ruoli speciali transitori. Ora i professori che insegnano ma-

tematica e fisica negli Istituti tecnici agrari possono passare, secondo la tabella, ad insegnare matematica e fisica negli Istituti tecnici commerciali o tecnici industriali. Le due cattedre sono dichiarate equivalenti. È chiaro che per tutti costoro ci dovrà essere un passaggio effettivo dal posto che occupano al posto che dovranno occupare. Questo passaggio non è necessario che sia immediato, anzi con lo articolo 6 bis propongo che sia graduale. Può ben darsi che mentre si andrà attuando gradualmente questo passaggio, intervenga (e sarebbe tempo) una legge, la quale rivedendo le strutture della scuola italiana finisca con l'abolire le classi di collegamento inserendole dove vanno inserite, o nei corsi inferiori o nei corsi superiori, ma che dia loro una fisionomia giuridicamente definitiva. Alla stessa maniera auspico che una legge contempli anche la formazione di cattedre di ruolo per l'insegnamento di matematica e fisica negli istituti tecnici agrari. Non c'è ragione che non debbano esistere cattedre i cui programmi sono sostanzialmente gli stessi degli Istituti tecnici commerciali. Quindi se questa legge sopravverrà, può darsi che questi professori possano rimanere dove si trovano; però per il momento non possiamo stabilirlo nè prevederlo e se in forza della legge che stiamo approvando dobbiamo assegnare loro una cattedra nel ruolo organico, è chiaro che a queste cattedre li dobbiamo far passare mano a mano che si renderanno vacanti. Direi quindi che per quest'ultima categoria si faccia una graduatoria. Nel fare questa graduatoria, che interessa essenzialmente ai fini della sede, io penso che si dovrebbe tener conto principalmente del voto che essi hanno riportato nello esame colloquio, ma naturalmente nulla vieta che si debba tener conto anche delle benemerite combattentistiche, soprattutto dei mutilati ed invalidi di guerra. Una preferenza di questo genere non incide affatto in quella austerità e serietà che vogliamo dare a questo inserimento nei ruoli ordinari, perchè è tutta gente che ha ottenuto il passaggio nei ruoli organici. Se vogliamo stabilire un criterio di preferenza per costoro, possiamo ben farlo e mi sembrerà anche ragionevole. L'articolo potrebbe essere emendato in questo senso. Pertanto propongo di aggiungere in fine al secondo com-

ma dell'articolo 6 *bis* le seguenti parole: « A parità di punteggio i mutilati e invalidi di guerra avranno la precedenza ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'intero articolo 6 *bis* con lo emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Art. 7.

Ai professori di ruolo speciale transitorio provenienti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario, che abbiano superato il concorso previsto dal precedente articolo 3 si applicano, a tutti gli effetti, le norme sui passaggi di ruolo dei professori appartenenti ai ruoli ordinari.

(È approvato).

Art. 8.

I professori di ruolo speciale transitorio figurano iscritti in detto ruolo fino alla data di nomina nel ruolo ordinario, continuando altresì a prestare servizio nei tipi di scuola dove viene impartito l'insegnamento relativo ai posti da essi occupati, anche quando, per questi ultimi, siano state già istituite, ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1, le cattedre di ruolo ordinario.

I professori di ruolo speciale transitorio che occupano posti per i quali sono istituite cattedre di ruolo ordinario e che non conseguano la nomina nei ruoli organici conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1127, e sono utilizzati nelle cattedre di ruolo ordinario.

In tal caso saranno lasciate vacanti altrettante cattedre nel relativo ruolo e saranno considerate non disponibili, ai fini dei trasferimenti, quelle occupate per effetto della utilizzazione di cui al precedente comma.

Il relatore propone di sostituire questo articolo con il seguente testo:

« I professori di ruolo speciale transitorio, che, per non aver partecipato agli esami di cui ai precedenti articoli 3 e 4 o per non averli superati, non ottengano il passaggio nel ruolo ordinario o nel ruolo transitorio ordinario, conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1127, e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.19. Per il raggiungimento dell'anzianità di servizio richiesto nel secondo comma di tale articolo per il passaggio al coefficiente superiore, il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è computato in aggiunta al servizio non di ruolo nei modi previsti dall'ultimo comma dello articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

« In tal caso altrettante cattedre nel relativo ruolo vanno considerate non disponibili ai fini dei concorsi ».

LAMBERTI, *relatore*. In questo momento siamo in una situazione caotica per quel che riguarda i ruoli speciali transitori. Il caso consiste in questo: sulla base della legge istitutiva dei ruoli speciali transitori l'ufficio speciale del Ministero che presiede a questi ruoli ha fatto una ricostruzione di carriera dei professori di ruolo speciale transitorio, nella quale ricostruzione ha tenuto conto dell'anzianità e ai fini dell'anzianità di servizio ha tenuto conto del servizio prestato anche prima dell'assunzione nei ruoli speciali transitori. Sono stati emanati poi dei decreti, sono state fatte delle comunicazioni e così via. Senonchè recentissimamente, in seguito all'emanazione dei decreti delegati, interpretando in modo eccessivamente restrittivo un certo punto di un decreto delegato, precisamente il numero 19 all'articolo 21, gli uffici si sono messi a rifare i conti ed hanno concluso: in forza di questo decreto delegato non dobbiamo più riconoscere gli anni di servizio prestato. Naturalmente hanno provocato le ire degli interessati. Vi sono infatti molti professori che si trovano già al secondo scatto nella ricostruzione della loro carriera, e, a conclusione di quel breve ciclo di sviluppo che i ruoli speciali transitori consentivano, si vedevano rigettati indietro con tre

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

85ª SEDUTA (19 dicembre 1956)

anni di anzianità, con quattro anni di anzianità e così via. Da ciò tutta una enorme congerie di ricorsi al Consiglio di Stato.

Io credo che potremmo cogliere questa occasione per chiarire una volta per sempre la questione. Non è assolutamente vero che l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 19 di quest'anno comporti quella interpretazione restrittiva data dagli uffici. Si può benissimo, sulla base dell'una e dell'altra legge, riconfermare il diritto al riconoscimento della carriera. In questo modo daremo una qualche soddisfazione a quei professori molto anziani che dai ruoli transitori non usciranno perchè, come diceva il senatore Russo Salvatore, non hanno neanche interesse ad uscirne; rimanendo nei ruoli transitori avranno limitata la loro carriera, ma avranno anche una certa anzianità valutabile ai fini di quei pochi scatti che potranno loro permettere di andarsene a riposo col grado IX. Gli altri, i più giovani, avranno tutto l'interesse a fare il passaggio nei ruoli ordinari avvalendosi di questo beneficio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8 nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Art. 9

Con le modalità indicate nel precedente articolo 2 sono soppressi i posti di ruolo speciale transitorio del personale insegnante tecnico-pratico degli istituti di istruzione media tecnica nonchè del personale tecnico degli istituti di istruzione artistica, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000.

Sono altresì soppressi i posti di ruolo speciale transitorio del personale tecnico degli istituti di istruzione media tecnica che siano o si rendano vacanti per qualsiasi motivo.

In luogo dei posti soppressi ai sensi del primo comma, sempre che ricorrano le condizioni indicate dalle norme vigenti, sono istituiti posti di ruolo ordinario.

LAMBERTI, relatore. Propongo di sopprimere nel comma l'inciso: « sempre che ricor-

rano le condizioni indicate dalle norme vigenti », perchè l'inciso non ha alcuna ragione d'essere, in quanto, se l'istituzione di posti di ruolo ordinario avviene in luogo dei posti di ruolo speciale transitorio soppressi, la sostituzione deve essere automatica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo delle parole « sempre che ricorrano le condizioni indicate dalle norme vigenti », proposto dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 così emendato.

(È approvato).

Art. 10.

Per il personale insegnante tecnico-pratico di ruolo speciale transitorio degli istituti di istruzione media tecnica nonchè per il personale tecnico degli istituti e scuole d'arte, sono indetti, nei limiti dei posti istituiti ai sensi del 3° comma del precedente articolo, concorsi, consistenti in un colloquio ed in una prova pratica, secondo le norme vigenti in materia e con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Coloro che superano i concorsi di cui sopra sono collocati, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione degli atti del concorso, nel ruolo ordinario corrispondente al posto occupato, con il riconoscimento, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, di una anzianità di due anni di servizio.

Coloro, viceversa, che non conseguano la nomina nel ruolo ordinario conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e sono utilizzati nei posti di ruolo organico.

In tal caso, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel relativo ruolo e saranno considerati non disponibili ai fini dei trasferimenti quelli occupati per effetto della utilizzazione di cui al precedente comma.

LAMBERTI, relatore. Debbo proporre alcune modifiche di forma. Propongo di sostituire,

nel primo comma, alle parole: « nei limiti dei posti istituiti a sensi » le altre: « per i posti istituiti a sensi », alla parola « concorsi » l'altra « esami »; inoltre propongo di aggiungere in fine al primo comma le parole: « da emanarsi nel termine indicato nel primo comma del precedente articolo 3 ».

Nel secondo comma propongo di sostituire alle parole: « degli atti del concorso » le altre: « degli esami stessi ».

Propongo infine di sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente testo: « Coloro che per non aver partecipato agli esami di cui ai precedenti commi o per non averli superati non conseguano la nomina nel ruolo ordinario, conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e la loro anzianità di servizio viene computata come è detto nel precedente articolo 8. In tal caso altrettanti posti nel relativo ruolo saranno considerati non disponibili ai fini dei concorsi ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti le modificazioni ora proposte dal relatore.

(Sono approvate).

Pongo in votazione l'articolo 10 con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 11.

All'onere che potrà derivare dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario

1956-57 si provvederà a carico dei normali stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

RUSSO SALVATORE. Propongo una norma transitoria, come articolo aggiuntivo, così formulata:

« In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, i professori di ruolo speciale transitorio, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono trattenuti in servizio sino a che si dia attuazione, nei loro riguardi, a detta legge. Successivamente essi potranno chiedere di sostenere l'esame colloquio previsto al precedente articolo 3 ».

Ci sono dei professori nei ruoli speciali transitori che non hanno l'abilitazione specifica. Questi possono restare in servizio fino a due sessioni di abilitazione dopo l'entrata in servizio. Le due sessioni sono quasi espletate così che, in base alla legge costitutiva dei ruoli transitori, alla fine di questo anno scolastico dovrebbero essere licenziati se non hanno conseguito l'abilitazione. Poichè l'applicazione della legge sulla abilitazione didattica tarda in quanto il regolamento non è stato pubblicato, propongo la suddetta norma transitoria, con la quale rimangono in servizio finchè non abbia attuazione detta legge. Successivamente essi potranno chiedere di sostenere l'esame colloquio per l'immissione nei ruoli ordinari.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo aggiuntivo proposto dal senatore Russo Salvatore, salvo il necessario coordinamento.

(È approvato).

Passiamo ora alla tabella. Do lettura della tabella nel testo governativo:

**CATTEDRE DI RUOLO ORDINARIO NELLE QUALI È CONSENTITO IL PASSAGGIO
DAI POSTI DI RUOLO SPECIALE TRANSITORIO (ART. 5)**

Posti di ruolo speciale transitorio	Cattedre di ruolo ordinario nelle quali è ammesso il passaggio	Condizioni alle quali è subordinato il passaggio
1) Italiano, latino, storia e geografia nelle classi di collegamento dei licei scientifici e degli istituti magistrali.	Italiano, latino, storia e geografia nelle scuole medie.	Purchè per l'insegnamento al quale si chiede di passare, si sia in possesso dell'abilitazione e si sia superato l'esame-colloquio di cui all'articolo 3 della presente legge.
2) Matematica nelle classi di collegamento dei licei scientifici.	Matematica nella scuola media.	<i>idem</i>
3) Pedagogia nelle scuole di magistero professionale per la donna.	Filosofia, pedagogia e storia nei licei e istituti magistrali.	<i>idem</i>
4) Matematica e fisica negli istituti tecnici agrari.	Matematica e fisica negli istituti tecnici commerciali e per geometri e negli istituti tecnici industriali.	<i>idem</i>
5) Disegno di proiezioni e forme architettoniche negli istituti tecnici industriali.	Disegno tecnico negli istituti tecnici industriali.	<i>idem</i>
6) Scienze naturali e geografia generale negli istituti tecnici industriali.	Scienze naturali e geografia generale negli istituti tecnici commerciali e per geometri.	<i>idem</i>
7) Zootecnia negli istituti tecnici agrari.	Agricoltura negli istituti tecnici agrari.	<i>idem</i>
8) Italiano, storia e geografia nella I classe degli istituti tecnici.	Italiano, storia e geografia nelle scuole di avviamento.	<i>idem</i>
9) Economia domestica nelle scuole medie.	Economia domestica, nozioni di contabilità, elementi di merceologia, disegno professionale nelle scuole di avviamento professionale femminile.	<i>idem</i>

LAMBERTI, *relatore*. In armonia alle modifiche portate al testo degli articoli, propongo per la tabella il seguente testo:

TABELLA DEI PASSAGGI AD INSEGNAMENTI CORRISPONDENTI
IN ALTRI TIPI DI SCUOLA (ART. 5)

Insegnamenti e scuole dai quali è ammesso il passaggio	Insegnamenti e scuole nelle quali è ammesso il passaggio	Condizioni alle quali è subordinato il passaggio
1) Italiano, latino, storia e geografia nelle classi di collegamento dei licei scientifici e istituti magistrali.	Italiano, latino, storia e geografia nella scuola media. Italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento, nelle scuole tecniche e professionali femminili.	Purchè per l'insegnamento al quale si chiede di passare, si sia in possesso dell'abilitazione e si sia superato l'esame-colloquio di cui all'articolo 3 della presente legge.
2) Lingua straniera nella classe di collegamento dei licei scientifici, nelle scuole professionali femminili e negli istituti tecnici commerciali e per geometri (1 ^a lingua).	Lingua straniera nella scuola media (ruolo transitorio ordinario).	<i>idem.</i>
3) Matematica nelle classi di collegamento del liceo scientifico.	Matematica nella scuola media.	<i>idem.</i>
4) Pedagogia nelle scuole di magistero professionale per la donna.	Filosofia e pedagogia negli Istituti magistrali.	<i>idem.</i>
5) Matematica e fisica negli istituti tecnici agrari.	Matematica e fisica negli istituti tecnici commerciali e per geometri e negli istituti tecnici industriali.	<i>idem.</i>
6) Disegno di proiezioni e forme architettoniche negli istituti tecnici industriali.	Disegno tecnico negli istituti tecnici industriali.	<i>idem.</i>
7) Scienze naturali e geografia generale negli istituti tecnici industriali.	Scienze naturali e geografia generale negli istituti tecnici commerciali e per geometri.	<i>idem.</i>
8) Zootecnia negli istituti tecnici agrari.	Agricoltura negli istituti tecnici agrari.	<i>idem.</i>
9) Italiano, storia e geografia nella I classe degli istituti tecnici.	Italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento, nelle scuole tecniche e professionali femminili; italiano, latino, storia e geografia nella scuola media.	<i>idem.</i>
10) Economia domestica nella scuola media.	Economia domestica, nozioni di contabilità, elementi di merceologia, disegno professionale nelle scuole di avviamento professionale femminile.	<i>idem.</i>
11) Disegno e disegno architettonico e ornamentale negli istituti tecnici per geometri e negli istituti tecnici commerciali.	Disegno nelle scuole di avviamento (ruolo transitorio ordinario).	<i>idem.</i>
12) Disegno nelle prime classi degli istituti tecnici industriali.	Disegno nelle scuole di avviamento (ruolo transitorio ordinario).	<i>idem.</i>

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella allegata al disegno di legge con le modificazioni proposte dal relatore.

(È approvata).

Do ora lettura dell'intero disegno di legge, quale risulta a seguito del necessario coordinamento, facendo presente che anche nel titolo è stato apportato un lieve ritocco in vista del fatto che non tutti gli insegnanti dei ruoli speciali transitori troveranno sistemazione nei ruoli ordinari:

Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori.

Art. 1.

Sono soppressi i posti di ruolo speciale transitorio, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, relativi agli insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario o che risultino occupati da professori i quali, superando l'esame di cui al successivo articolo 3, ottengano di essere collocati nel ruolo transitorio ordinario di lingua straniera nella scuola media o di lingua straniera o di disegno nella scuola secondaria di avviamento professionale. Le cattedre degli Istituti tecnici femminili sono considerate corrispondenti ai posti di ruolo speciale transitorio esistenti nelle scuole di magistero professionale per la donna con annesse scuole professionali femminili, trasformate nei predetti Istituti ai sensi della legge 8 luglio 1956, numero 782. Sono altresì soppressi i posti di ruolo speciale transitorio relativi agli insegnamenti che si conferiscono per incarico, di cui alla tabella A annessa al citato decreto, che siano o si rendano vacanti per qualsiasi motivo.

In luogo dei posti relativi ad insegnamenti per i quali è prevista la cattedra di ruolo organico, soppressi ai sensi del precedente comma, sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto alla variazione degli organici dipendenti dalla soppressione dei posti di ruolo speciale transitorio, disposta ai sensi del precedente articolo, e dalla contemporanea istituzione di cattedre di ruolo ordinario.

Art. 3.

Le cattedre di ruolo ordinario istituite con i decreti di cui al precedente articolo, e l'iscrizione nel ruolo transitorio ordinario, sono conferiti mediante esame-colloquio che verterà sui programmi di insegnamento della disciplina o delle discipline costituenti la cattedra a cui il candidato aspira, e le cui modalità saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La partecipazione all'esame-colloquio è riservata ai professori di ruolo speciale transitorio che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova e risultino forniti del titolo di abilitazione relativo all'insegnamento al quale aspirano.

Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di ruolo speciale transitorio in possesso dell'idoneità relativa all'insegnamento cui aspirano, o che abbiano conseguito almeno 7/10 dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6/10 per ognuna di esse, in un concorso a cattedre relativo all'insegnamento cui aspirano.

Sono confermate le nomine nel ruolo speciale transitorio disposte d'intesa col Governo militare alleato per le scuole di istruzione secondaria di Trieste, nei confronti di insegnanti vincitori dei rispettivi concorsi nazionali per titoli indetti ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e sono altresì riconosciuti validi ad ogni effetto i criteri di valutazione stabiliti ai fini dei predetti concorsi nazionali dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, per le abilitazioni per esami e per le lauree e diplomi abilitanti.

Art. 4.

Con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste nel precedente articolo sono conferite le cattedre di ruolo ordinario istituite nelle scuole d'istruzione artistica. All'esame speciale, che in tali scuole sostituisce l'esame-colloquio, possono partecipare i professori di ruolo speciale transitorio che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra cui aspirano e superato l'apposito esame previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato, con modificazioni, con legge 24 dicembre 1951, numero 1634, nei casi in cui l'esame stesso è richiesto.

Ai fini della partecipazione all'anzidetto esame i professori di ruolo speciale transitorio di materie letterarie e scientifiche devono essere forniti del titolo di studio richiesto, per quanto riguarda i conservatori di musica e le scuole d'arte, per le cattedre corrispondenti nelle scuole di istruzione media e di avviamento professionale; per quanto riguarda i licei artistici e gli istituti d'arte, per le cattedre corrispondenti negli istituti di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica.

Art. 5.

I professori di ruolo speciale transitorio che occupano posti per i quali non è prevista, ai sensi del 2° comma del precedente articolo 1, l'istituzione di cattedre di ruolo ordinario o che non possono essere iscritti nel ruolo transitorio ordinario, possono partecipare all'esame-colloquio di cui all'articolo 3 della presente legge per passare, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla annessa tabella, in cattedre di ruolo ordinario esistenti in altri tipi di scuola. Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori che si trovino nelle condizioni previste dal 3° comma dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 6.

I professori di ruolo speciale transitorio che abbiano superato l'esame-colloquio, oppure lo

esame speciale di cui all'articolo 4, sono collocati nel ruolo ordinario, oppure nel ruolo transitorio ordinario, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione dei risultati degli esami, e quelli che sono dispensati dagli esami, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

I professori di cui al precedente comma sono dispensati dal periodo di prova, e ai medesimi, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, viene attribuita un'anzianità di due anni di servizio.

La stessa anzianità di cui al precedente comma è attribuita, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, agli insegnanti di ruolo speciale transitorio vincitori dei concorsi ordinari banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953. Tale anzianità verrà concessa all'atto della nomina nel ruolo ordinario se non vi è stato cambiamento di cattedra; al termine del periodo di prova se vi è stato cambiamento di cattedra. Detti insegnanti conservano in ogni caso, a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti, l'eventuale eccedenza di stipendio di cui fruivano nel ruolo speciale transitorio.

Art. 7.

I professori di ruolo speciale transitorio che passano alle cattedre di ruolo ordinario istituite ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della presente legge e quelli che vengono iscritti nei ruoli transitori ordinari, continuano a prestare servizio nel posto che occupano come insegnanti di ruolo speciale transitorio. Potranno in seguito essere trasferiti in altri posti o in altre sedi secondo le norme vigenti per i ruoli ordinari e per i ruoli transitori ordinari.

I professori di ruolo speciale transitorio, a cui si riferisce l'articolo 5 della presente legge, restano nel posto che occupano soltanto finché non siano disponibili le cattedre di ruolo ordinario alle quali hanno ottenuto il passaggio; al fine del loro graduale collocamento in queste ultime viene redatta una graduatoria di merito sulla base dell'esito dell'esame da loro

sostenuto o di quello in conseguenza del quale sono stati dispensati dall'esame stesso. A parità di punteggio i mutilati e gli invalidi di guerra avranno la precedenza.

Art. 8.

Ai professori di ruolo speciale transitorio provenienti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario, che abbiano superato l'esame previsto dai precedenti articoli 3 e 4 si applicano, a tutti gli effetti, le norme sui passaggi di ruolo dei professori appartenenti ai ruoli ordinari.

Art. 9.

I professori di ruolo speciale transitorio che, per non aver partecipato agli esami di cui ai precedenti articoli 3 e 4 o per non averli superati, non ottengano il passaggio nel ruolo ordinario o nel ruolo transitorio ordinario, conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Per il raggiungimento dell'anzianità di servizio richiesta nel secondo comma del citato articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per il passaggio al coefficiente superiore, il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è computato in aggiunta al servizio non di ruolo nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo altrettante cattedre nel relativo ruolo vanno considerate non disponibili ai fini dei concorsi.

Art. 10.

Con le modalità indicate nel precedente articolo 2 sono soppressi i posti di ruolo speciale transitorio del personale insegnante tec-

nico-pratico degli istituti di istruzione media tecnica, nonché del personale tecnico degli istituti di istruzione artistica, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000.

Sono altresì soppressi i posti di ruolo speciale transitorio del personale tecnico degli istituti di istruzione media tecnica che siano o si rendano vacanti per qualsiasi motivo.

In luogo dei posti soppressi ai sensi del primo comma, sono istituiti posti di ruolo ordinario.

Art. 11.

Per il passaggio del personale insegnante tecnico-pratico di ruolo speciale transitorio degli istituti di istruzione media tecnica, nonché del personale tecnico degli istituti e scuole d'arte, ai posti istituiti ai sensi del terzo comma del precedente articolo, sono indetti esami, consistenti in un colloquio e in una prova pratica, secondo le norme vigenti in materia e con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, da emanarsi nel termine indicato nel primo comma del precedente articolo 3.

Coloro che superano gli esami di cui sopra sono collocati, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione degli esami stessi, nel ruolo ordinario corrispondente al posto occupato, con il riconoscimento, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, di una anzianità di due anni di servizio.

Coloro che, per non aver partecipato agli esami di cui ai precedenti commi, o per non averli superati, non conseguano la nomina nel ruolo ordinario, conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e la loro anzianità di servizio viene computata come è detto nel precedente articolo 9. In tal caso altrettanti posti nel relativo

ruolo saranno considerati non disponibili ai fini dei concorsi.

Art. 12.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà a carico dei normali stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Art. 13.

In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, i professori di ruolo speciale transitorio che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono trattenuti in servizio sino a che tale legge avrà avuto attuazione nei loro riguardi. Successivamente essi potranno chiedere di sostenere l'esame-colloquio previsto al precedente articolo 3.

**TABELLA DEI PASSAGGI AD INSEGNAMENTI CORRISPONDENTI
IN ALTRI TIPI DI SCUOLA (ART. 5)**

Insegnamenti e scuole dai quali è ammesso il passaggio	Insegnamenti e scuole nelle quali è ammesso il passaggio	Condizioni alle quali è subordinato il passaggio
1) Italiano, latino, storia e geografia nelle classi di collegamento dei licei scientifici e istituti magistrali.	Italiano, latino, storia e geografia nella scuola media. Italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento, nelle scuole tecniche e professionali femminili.	Purchè per l'insegnamento al quale si chiede di passare, si sia in possesso dell'abilitazione e si sia superato l'esame-colloquio di cui all'articolo 3 della presente legge.
2) Lingua straniera nella classe di collegamento dei licei scientifici, nelle scuole professionali femminili e negli istituti tecnici commerciali e per geometri (1 ^a lingua).	Lingua straniera nella scuola media (ruolo transitorio ordinario).	<i>idem.</i>
3) Matematica nelle classi di collegamento del liceo scientifico.	Matematica nella scuola media.	<i>idem.</i>
4) Pedagogia nelle scuole di magistero professionale per la donna.	Filosofia e pedagogia negli Istituti magistrali.	<i>idem.</i>
5) Matematica e fisica negli istituti tecnici agrari.	Matematica e fisica negli istituti tecnici commerciali e per geometri e negli istituti tecnici industriali.	<i>idem.</i>
6) Disegno di proiezioni e forme architettoniche negli istituti tecnici industriali.	Disegno tecnico negli istituti tecnici industriali.	<i>idem.</i>
7) Scienze naturali e geografia generale negli istituti tecnici industriali.	Scienze naturali e geografia generale negli istituti tecnici commerciali e per geometri.	<i>idem.</i>
8) Zootecnia negli istituti tecnici agrari.	Agricoltura negli istituti tecnici agrari.	<i>idem.</i>
9) Italiano, storia e geografia nella I classe degli istituti tecnici.	Italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento, nelle scuole tecniche e professionali femminili; italiano, latino, storia e geografia nella scuola media.	<i>idem.</i>
10) Economia domestica nella scuola media.	Economia domestica, nozioni di contabilità, elementi di merceologia, disegno professionale nelle scuole di avviamento professionale femminile.	<i>idem.</i>
11) Disegno e disegno architettonico e ornamentale negli istituti tecnici per geometri e negli istituti tecnici commerciali.	Disegno nelle scuole di avviamento (ruolo transitorio ordinario).	<i>idem.</i>
12) Disegno nelle prime classi degli istituti tecnici industriali.	Disegno nelle scuole di avviamento (ruolo transitorio ordinario).	<i>idem.</i>

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

In seguito a questa votazione si intende assorbire il disegno di legge numero 571 di ini-

ziativa dei senatori Russo Salvatore e Cermignani.

La seduta termina alle ore 13,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.